

Iscrizione alla gestione previdenziale INPS per l'agevolazione per la piccola proprietà contadina e retrodatazione dell'obbligazione contributiva

Cass. Sez. V Civ. 14 marzo 2022, n. 8278 - Chindemi, pres.; Dell'Orfano, est. - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. T. (avv. Balena). (Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Sez. dist. Foggia 8 novembre 2016)

Imposte e tasse - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ex art. 2, d.l. n. 194 del 2009 - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale presso l'INPS - Necessità - Condizioni - Conseguenze.

L'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009 in sede di stipula dell'atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato e l'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (ancorché accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata.

(Omissis)

RILEVATO

che:

Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza n. 1766/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, in accoglimento del ricorso proposto da T.M. avverso avviso di liquidazione con il quale erano stati revocati i benefici relativi alla piccola proprietà contadina di cui al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4, conv. con richiesta di pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale; il contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, conv., D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5-ter) per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto le doglianze del contribuente senza rilevare che egli non aveva mai richiesto l'agevolazione citata in sentenza (disciplinata dal citato art. 1, comma 5-ter), avendo unicamente richiesto l'agevolazione di cui al citato art. 2, comma 4-bis, in base alla quale l'iscrizione alla gestione assistenziale e previdenziale deve sussistere già alla data dell'atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), e non avendo dunque il contribuente dato prova della suddetta iscrizione;

1.2. la censura è fondata;

1.3. la Commissione Tributaria Regionale ha annullato la maggior pretesa tributaria affermando che il contribuente aveva diritto all'agevolazione avendo dichiarato, nell'atto, di essere allevatore in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la qualifica di coltivatore diretto o IAP e di doversi iscrivere alla gestione previdenziale e assistenziale, ed avendo poi a tanto provveduto entro trenta giorni dalla stipula dell'atto;

1.4. in punto di diritto si osserva che l'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina è contenuta nel D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, il quale prevede: "Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%";

1.5. il possesso dei prescritti requisiti soggettivi (per le persone fisiche la qualifica di coltivatori diretti o I.A.P. iscritti nella gestione agricola previdenziale e assistenziale) deve essere accertato innanzi al notaio al momento della stipula dell'atto di acquisto, e pertanto: a) se l'acquirente è già in possesso dei requisiti, al momento dell'atto dovrà produrre il certificato rilasciato dalla Regione attestante la qualifica di I.A.P. e il certificato attestante l'iscrizione all'INPS; b) se non è ancora in possesso dei requisiti, prima dell'atto è tenuto presentare istanza alla Regione di riconoscimento della qualifica di I.A.P. e ottenere l'iscrizione provvisoria all'INPS, mentre alla stipula dell'atto dovrà esibire la domanda di riconoscimento alla Regione della qualifica di I.A.P. e il certificato attestante l'iscrizione all'INPS con riserva, dovendo poi risultare, nei ventiquattro mesi, in possesso dei requisiti IAP;



1.6. come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. 22485/2020 in motiv.) con riguardo alla suddetta iscrizione con riserva alla gestione previdenziale va menzionata la circolare INPS 24 marzo 2006 n. 48 che, giustappunto, prevede l'iscrizione con riserva alla gestione previdenziale Inps dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari) e degli imprenditori agricoli professionali (cfr., peraltro, anche la circolare INPS, n. 100 del 1 luglio 2004);

1.7. va, pertanto, affermato il principio di diritto che l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, in sede di stipula dell'atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato (D.P.R. n. 476 del 2001, artt. 2 e 3) e l'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata;

1.8. poste tali premesse, la gravata pronuncia, che ha attribuito alla disposizione in esame una portata che prescinde dal possesso del prescritto requisito dell'iscrizione (anche con riserva) alla gestione previdenziale ed assistenziale INPS alla data di stipula dell'atto va, pertanto, cassata;

1.9. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

2. la novità della questione di fondo controversa giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

(Omissis)

